Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 31 gennaio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 30 DEL 31 GENNAIO 1978:

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in attuazione delle direttive emanate dal consiglio e dalla commissione della Comunità economica europea.

(13583)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **1026**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 100, con cui fu trasferito alla cattedra di composizione architettonica IV della facoltà di architettura del Politecnico di Milano il posto già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 9 marzo 1960 alla cattedra di scienza delle costruzioni della stessa facoltà ed Università;

Vista la nota del rettore del Politecnico di Milano in data 20 giugno 1977, n. 6422, da cui si evince che il posto di cui sopra non è stato mai coperto da alcun titolare e pertanto è vacante all'assegnazione;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di assegnare il posto di cui si tratta alla I cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza di Roma, tenuto conto del numero degli assistenti in servizio alla cattedra stessa e delle esigenze didattiche e della ricerca scientifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 9 marzo 1960 alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di architettura del Politecnico di Milano e successivamente trasferito con decreto ministeriale 23 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 100, alla cattedra di composizione architettonica IV della stessa facoltà ed Università è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui si tratta è assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1027**.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 4 - il testo del penultimo e dell'ultimo comma sono abrogati e sostituiti con il seguente:

« In seno al consiglio di amministrazione è costituito un comitato esecutivo, composto da cinque a sette membri designati dal consiglio stesso, del quale fanno parte di diritto: il presidente (o, in sua sostituzione, il vice-presidente), il consigliere delegato e il rettore.

Al comitato esecutivo competono l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione e, in genere, la trattazione di questioni urgenti e l'adozione dei provvedimenti relativi ».

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia politica vengono aggiunti i seguenti:

calcolo automatico (corso progredito);
metodi di ricerca operativa (corso progredito);
statistica economica;
statistica aziendale;
lingua giapponese;
economia del turismo.

Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia aziendale vengono aggiunti i seguenti:

diritto delle assicurazioni private;
economia delle amministrazioni pubbliche;
marketing;

economia della distribuzione commerciale;
psicologia commerciale;
contabilità e bilanci (corso progredito);
organizzazione del lavoro (corso progredito).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1978
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. **1028.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale venne assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino;

Vista la deliberazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto penale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 9 novembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1933 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Michele Claudio Del Re e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle suddette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Michele Claudio Del Re, alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1978
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1029.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Treviglio.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Treviglio (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1030.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione del canonicato arcipretale del capitolo cattedrale dal beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, in Gerace.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gerace e Locri 1° marzo 1973, integrato con altro decreto 2 febbraio 1976, relativo alla separazione del canonicato arcipretale, quarta dignità, del capitolo cattedrale dal beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, in Gerace (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1031.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Ispettoria salesiana sicula S. Paolo », in Catania.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Ispettoria salesiana sicula S. Paolo », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1977, n. **1032.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria di Gesù, in Mazzarino.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria di Gesù, in Mazzarino (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **13.**

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Cassa per la formazione della proprietà contadina » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Cassa per la formazione della proprietà contadina », la cui attività dovrà uniformarsi ai piani regionali di sviluppo agricolo, è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 9

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della società Montefibre, del gruppo Montedison, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione *di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.*

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale degli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli della società Montefibre del gruppo Montedison con effetto dal 14 maggio 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Montefibre, del gruppo Montedison, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(616)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Taban, in Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale degli stabilimenti di Pallanza e Vercelli e di altri stabilimenti della società Montefibre del gruppo Montedison, con effetto dal 14 maggio 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Montefibre per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Vista l'istanza di modifica al piano e di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, inoltrata dalla società Taban S.p.a. con sede in Milano, del gruppo Montedison, che ha rilevato dalla Montefibre le attività chimiche degli stabilimenti di Pallanza e Vercelli al fine di ristrutturarle;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Taban, con sede legale in Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, del gruppo Montedison, che ha rilevato dalla Montefibre le attività chimiche degli stabilimenti di Pallanza e Vercelli, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(614)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Riconoscimento nei confronti della società Montedison, stabilimento di Novara ex Montefibre, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Novara e di altri stabilimenti della società Montefibre del gruppo Montedison, con effetto dal 14 maggio 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Montefibre per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Vista l'istanza di modifica al piano e di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, inoltrata dalla società Montedison, che ha rilevato dalla Montefibre lo stabilimento di Novara, al fine di procedere all'attuazione della ristrutturazione e di assumerne le maestranze;

Considerato che sussistono nei confronti della società Montedison le condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Montedison, stabilimento di Novara ex Montefibre, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(615)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Challier-Cuma S.p.a., con sede legale e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Challier-Cuma S.p.a., con sede legale e stabilimento in Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Challier-Cuma S.p.a., con sede legale e stabilimento in Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(618)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edi-Grafica, in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Edi-Grafica di Firenze ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edi-Grafica di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(617)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Bergamo e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Bergamo e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Bergamo e provincia, è determinato come segue:

L. 120 al giorno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(504)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Reggio Emilia e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Reggio Emilia e provincia, da valere qualunque sia la forma di gestione della mensa;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Reggio Emilia e provincia, da valere qualunque sia la forma di gestione della mensa, è determinato come segue:

L. 100 giornaliere per il primo piatto;
» 150 giornaliere per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(505)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Rovigo e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Rovigo, è determinato come segue:

L. 150 per un piatto;
» 300 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Caltanissetta e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Caltanissetta e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Caltanissetta e provincia è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1975, come segue:

L. 12.220 mensili per due pasti giornalieri;
» 6.110 mensili per un pasto giornaliero;
» 235 giornaliere per ogni pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(507)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi degli stabilimenti industriali operanti in Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi degli stabilimenti industriali operanti in Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura ai custodi degli stabilimenti industriali operanti in Modena e provincia, è determinato come segue:

alloggio	L. 10.010	mensili
riscaldamento	» 2.522	»
illuminazione elettrica . . .	» 1.014	»
acqua	» 208	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(568)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale dell'Associazione produttori agricoli Costantina - P.A.Cos., in Catania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 3 gennaio 1977, per notaio F. Portale, rep. n. 113129, con il quale è stata costituita la « P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina », con sede in Catania, via A. Alagona, 37;

Visto l'atto in data 3 giugno 1977, per notaio F. Portale, rep. n. 114299, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto sociale della predetta associazione al fine di renderlo conforme alla normativa nazionale e comunitaria;

Vista la domanda in data 13 gennaio 1977, con la quale l'associazione denominata P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina, con sede in Catania, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima associazione ha prodotto ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, con nota n. 58137 del 10 dicembre 1977;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella riunione del 23 dicembre 1977;

Considerato che l'associazione istante è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella associazione denominata « P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina », con sede in Catania, via A. Alagona, 37, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(732)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali ed artigiane operanti nella provincia di Brescia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali ed artigiane operanti nella provincia di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali ed artigiane operanti nella provincia di Brescia è determinato come segue:

L. 70 primo piatto;
» 120 secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(643)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

Determinazione della classe iniziale di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini della applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base e integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti in Genova, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

portabagagli delle stazioni ferroviarie: 18ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.150.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(514)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa circolo cooperativo Villaggio S. Bernardo a r.l., con sede in Tradate, frazione S. Bernardo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 26 ottobre 1977 nei confronti del circolo cooperativo Villaggio S. Bernardo a r.l., con sede in Tradate, frazione S. Bernardo, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni fornite dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa circolo cooperativo Villaggio S. Bernardo, con sede in Tradate, frazione S. Bernardo, costituita per rogito notaio Giuseppe Carlo Giani di Varese in data 29 gennaio 1922, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Ambrosoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(644)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1977, relativo al regime delle importazioni delle merci. Contingente d'importazione dal Giappone di motocicli di cilindrata superiore a 380 cm³ per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, recante modificazioni al cennato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, più volte citato;

Considerato che, a seguito della richiesta italiana del 9 dicembre 1977 ed in base alla riunione di consultazione svoltasi a Bruxelles il 30 dicembre 1977, la commissione ha autorizzato a titolo interinale l'Italia a limitare le importazioni di motociclette di cilindrata superiore a 380 cm³ originarie dal Giappone nel primo semestre del 1978 a 9.000 unità;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disciplinare l'importazione in Italia dei predetti motocicli;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 saranno autorizzate importazioni dal Giappone di motocicli di cilindrata superiore a 380 cm³ (voce doganale 87.09 codice statistico ex 595 e 597) fino al limite massimo di 9.000 unità.

Art. 2.

In dipendenza di quanto disposto con il precedente art. 1, la validità del regime previsto per l'importazione di motocicli di cilindrata superiore a 380 cm³ della voce doganale 87.09 ex 595 e 597, originari del Giappone, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1977 aggiornato con decreto ministeriale 4 agosto 1977, cessa al 30 giugno 1978. Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 6 maggio 1976, aggiornato con decreto ministeriale 4 agosto 1977, viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 3.

L'importazione dei suddetti motocicli avrà luogo in quote bimestrali con il sistema della dogana controllata attraverso le dogane appresso indicate e per i quantitativi a fianco di ciascuna di esse specificati:

Dogana	I bimestre (1-1/28-2-1978)	II bimestre (1-3/30-4-1978)	III bimestre (1-5/30-6-1978)
Napoli	2.000	300	2.300
Genova	—	1.000	1.500
Milano	—	—	500
Torino	500	400	500

Non saranno ammesse prenotazioni delle suddette assegnazioni che potranno essere utilizzate soltanto su presentazione della prescritta « dichiarazione doganale » per lo sdoganamento della merce.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(782)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1978.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento nel giorno 3 novembre 1977 del tribunale e della pretura di Vibo Valentia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza, in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento, nel giorno 3 novembre 1977, del tribunale di Vibo Valentia e della pretura di Vibo Valentia, per effetto dell'astensione dal lavoro del personale addettovi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti, o a mezzo del predetto personale, scadenti nel giorno 3 novembre 1977, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Helmut Hehenberger, console generale aggiunto della Repubblica federale di Germania a Milano.

(529)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ermanno Carbone, console onorario del Madagascar a Genova.

(360)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(299/M)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 265.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(293/M)

Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Casale Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(294/M)

Autorizzazione al comune di Cologno Monzese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Cologno Monzese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 301.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(295/M)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(296/M)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Fornelli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(297/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(298/M)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.690.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(301/M)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(302/M)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1978 la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 532.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(300/M)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.382.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(292/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.224.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(303/M)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Ruinas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(304/M)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 313.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(288/M)

Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Casale Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 295.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(289/M)

Autorizzazione al comune di Cologno Monzese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Cologno Monzese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 356.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(290/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.040.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(291/M)

Autorizzazione al comune di Treviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 il comune di Treviglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(287/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mercurio consorzio polesano tra dettaglianti ed esercenti, in Rovigo.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mercurio consorzio polesano tra dettaglianti ed esercenti, in Rovigo, composto dai signori:

Presidente:

Cantarano Delia.

Membri:

Tomasella Giannino;
Zoppellari Guido.

(528)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebelia - Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa », in Anzio, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il dott. Carmelo Barbagallo è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.A.C.I.D.A. - Gebelia - Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa», in Anzio (Roma), in sostituzione del dott. Livio Gaetani, dimissionario.

(527)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Costruzioni edili e stradali - C.E.S., in Parma.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 l'avv. Enrico Bordi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Costruzioni edili e stradali - C.E.S., in Parma, in sostituzione dell'avv. Rodolfo Bordi, deceduto.

(550)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente l'esclusione dall'incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano (Chieti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, dove è scritto: « Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. *1037* », leggasi: « Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. *1036* ».

(549)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Almenno San Bartolomeo

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12560, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Almenno San Bartolomeo, adottato con deliberazione consiliare 24 aprile 1975, n. 31.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(551)

Approvazione del piano di zona del comune di Cadorago

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12569, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cadorago (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(552)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 ottobre 1977 dal sig. Furlanich Basilio, nato a Capodistria (Pola) il 17 febbraio 1953, residente a Trieste, in via Belli, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Furlani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Furlanich Basilio è ridotto nella forma italiana di Furlani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 gennaio 1978

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(696)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Atteso che alla data del 30 novembre 1977, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti erano disponibili cinque posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame, mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 26 giugno 1973;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*, allegato I del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti o in ingegneria meccanica.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, altresì, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1978.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'istituto di istruzione universitaria, dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonché i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1978. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, ovvero ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti in competente carta bollata, attestanti il possesso di eventuali titoli, di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, che diano loro diritto a norma delle vigenti disposizioni a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 8, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale in competente bollo dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1978) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo ren-

dano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario;

6) un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 10, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1978
Registro n. 4 Poste, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni tecniche fondamentali:

1) Statica ed equilibrio dei corpi rigidi - Equilibrio elastico - Resistenza dei materiali - Verifiche di stabilità di struttura e di elementi particolari in muratura, legno, ferro e cemento armato (fondazioni, travi, solai, coperture, travature, reticolari, ecc.).

2) Meccanica applicata alle macchine: sistemi articolati piani - Manovellismi, eccentrici e camme. Trasmissione del moto: trasmissione con elementi flessibili - Ruote di frizione - Ruote dentate - Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Regolazione del moto periodico: volani e regolatori - Vibrazioni - Velocità critiche - Attrito e lubrificazione.

3) Principi fondamentali della termodinamica - Generalità sulle macchine idrauliche e termiche - Motori a combustione interna: cicli teorici e cicli reali - Combustione e combustibili - Calcolo della potenza e fattori che la influenzano - Rendimenti - Raffreddamento - Lubrificanti. Organi principali ed ausiliari. Caratteristiche dei motori ad accensione per scintilla: carburazione, accensione, alimentazione per iniezione, sovralimentazione. Caratteristiche dei motori ad accensione spontanea: combustione, iniezione, regolazione. Prove sui motori a combustione interna: curve caratteristiche.

4) Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. Pile e accumulatori. Trasformatori statici: principi di funzionamento. Elementi di macchine elettriche: macchine sincrone e asincrone. Macchine a corrente continua. Conversione della corrente alternata in continua: gruppi motore-dinamo. Raddrizzatori statici e rotanti. Principali metodi di misura delle grandezze elettriche fondamentali.

Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti:

1) Meccanica della locomozione: resistenze al moto, avviamento, frenatura, potenza necessaria alla trazione. Trasmissione del moto dal motore alle ruote del veicolo: requisiti ed organi caratteristici (innesti a frizione, cambi di velocità, gruppi differenziali, alberi oscillanti, cuscinetti, giunti). Telaio dell'autoveicolo: generalità, assali e sospensioni. Ruote e pneumatici.

2) Fabbricati ed impianti per l'esercizio dei trasporti automobilistici (autostazioni, autorimesse, autofficine, ecc.): cenni costruttivi e criteri di funzionalità.

3) Utilizzazione delle strade urbane, extraurbane, autostrade.

4) Elementi sugli impianti di sollevamento e di trasporto: gru, elevatori, carrelli con motore elettrico e termico.

5) Applicazione dei motori veloci nell'autotrazione terrestre, navale ed aerea; criteri generali e di confronto.

6) Analisi dei costi per la gestione di autotrasporti: costi di impianto e di esercizio, quote di ammortamento e di manutenzione.

Materie giuridico-amministrative:

a) Norme sulla circolazione stradale.
b) Elementi di contabilità di Stato.
c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.
d) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
(cognome e nome)
nato il . . . . . nel comune di . . . . . .
(provincia di . . .) domiciliato in via/piazza . . . .
n. . . . c.a.p. . . . . . comune . . . . . .
(provincia di . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*, allegato I del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » n. . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata dalla prefettura di . . in data . . .

Data, .

Firma . . (2)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(775)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1779 del 10 maggio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974 nei comuni di Pozzallo, Scicli - frazione di Donnalucata, Ispica e Vittoria - frazione di Scoglitti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del predetto concorso, che ha completato i propri lavori in data 10 novembre 1977;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974, nei comuni di Pozzallo, Scicli - frazione Donnalucata, Ispica e Vittoria - frazione di Scoglitti, sulla base del punteggio complessivo da ciascuno di essi riportato:

1. Tringali Sebastiano	punti	48,67
2. Cerruto Giorgio	»	47,22
3. Rizza Salvatore	»	45,69
4. Mandarà Carmelo	»	42,43
5. Barresi Vincenzo	»	40,11
6. Campo Salvatore	»	38,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei comuni interessati, nonchè, per lo stesso periodo, all'albo dell'ufficio del medico provinciale.

Ragusa, addì 24 novembre 1977

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1779 del 10 maggio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974 nei comuni di Pozzallo, Scicli - frazione di Donnalucata, Ispica e Vittoria - frazione di Scoglitti;

Visto il proprio precedente decreto n. 4880 di pari data con il quale, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nello stesso concorso;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso medesimo, sulla base delle preferenze espresse dai candidati;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I medici sotto indicati sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974, in provincia di Ragusa, per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Tringali Sebastiano, nato a Ispica il 28 febbraio 1924: condotta medica di Ispica;

2) Cerruto Giorgio, nato a Ispica il 10 maggio 1920: condotta medica di Vittoria - frazione di Scoglitti;

3) Rizza Salvatore, nato a Modica il 2 aprile 1942: condotta medica di Pozzallo;

4) Mandarà Carmelo, nato a Scicli il 19 luglio 1947: condotta medica di Scicli - frazione di Donnalucata.

La nomina dei vincitori avverrà con separato provvedimento da emanarsi dal sindaco di ciascun comune interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei comuni interessati, nonchè, per lo stesso periodo, all'albo dell'ufficio del medico provinciale.

Ragusa, addì 24 novembre 1977

Il medico provinciale: RANDAZZO

(396)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653, prot. n. 3313, in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974, bandito con precedente decreto n. 426, prot. n. 291, in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653, prot. n. 3313, in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che sia il vincitore della condotta medica unica del comune di Anzola dell'Emilia dott. Enrico Gnudi, che i successivi graduati dott. Guido De Grossi e dott. Paolo Tarantini hanno rinunciato all'assegnazione della condotta stessa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Orlando Campidelli ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Anzola dell'Emilia è assegnata al dott. Orlando Campidelli.

Bologna, addì 12 gennaio 1978

Il medico provinciale: FAGGIOLI

(781)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto dell'8 novembre 1976, n. 7211, con il quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto del 16 maggio 1977, n. 3167, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la nota n. 61.3/17933 del 27 dicembre 1977, con la quale la regione Emilia-Romagna comunicava che in sostituzione del prof. Giovanni Zinelli, veniva designato, quale componente, il prof. Anton Giulio Dettori;

Ritenuto necessario procedere alla variazione della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giovanni Zinelli, viene nominato, quale componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, il prof. Anton Giulio Dettori, primario della divisione medica degli ospedali riuniti di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 5 gennaio 1978

Il medico provinciale: ROBERTI

(395)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 novembre 1976, n. 36/San/MN, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche di:

Castellucchio (1ª condotta capoluogo);
Castellucchio (2ª condotta frazione Sarginesco);
Felonica Po (condotta unica);
Guidizzolo (condotta unica),

vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1976.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Mantova, via Mazzini n. 15/*b*, entro le ore 12 del giorno 31 marzo 1978.

(393)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

Il medico provinciale rende noto che con decreto 3 gennaio 1978, n. 24, è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1976.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 30 aprile 1978.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei medici, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(394)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(319/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(313/S)

OSPEDALE DI MEDICINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(325/S)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(320/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il conferimento del posto predetto è subordinato all'accettazione, da parte del vincitore, del rapporto di lavoro a tempo pieno ed *alla sua disponibilità ad operare anche in altri enti* ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12 e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(323/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di O.R.L.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di O.R.L. (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(318/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli.

(322/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto cardiologo addetto alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(306/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(324/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Partinico (Palermo).

(321/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(317/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di primario oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(312/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi (il numero dei posti è elevato a due);

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo che per i posti di assistente di radiologia per i quali il termine è fissato alle ore 12 del trentesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(310/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorso a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(314/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(315/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a tre);

un posto di aiuto di cardiologia;

quattro posti di aiuto di anestesia-rianimazione;

tre posti di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi mediche;

tre posti di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

due posti di aiuto di dialisi;

due posti di aiuto di ostetricia-ginecologia;

un posto di aiuto di urologia;

due posti di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(309/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(308/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(316/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1977, n. 69.

Misure agevolative per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OPERE IN GESTIONE DIRETTA

Art. 1.

Anticipazione dei corrispettivi contrattuali

Per le opere pubbliche eseguite in gestione diretta, nello ambito delle attribuzioni trasferite o delegate alla Regione, la giunta regionale è autorizzata a disporre, a favore delle imprese assuntrici, la anticipazione dei corrispettivi contrattuali, nella misura ed alle condizioni stabilite dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, nonchè dai decreti attuativi del Ministro per il tesoro in data 25 novembre 1972 e 21 dicembre 1973, e dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8.

L'eventuale abrogazione delle citate disposizioni avrà effetto sulla norma del comma precedente solo se recepita dalla legge regionale.

Art. 2.

Accreditamento di fondi per i lavori in economia

Per i lavori da eseguire in economia, la giunta regionale, contestualmente all'approvazione dei progetti, delibera l'accreditamento dei fondi al responsabile di settore preposto allo ufficio del genio civile competente.

L'ufficio di ragioneria, sulla scorta della deliberazione della giunta regionale, provvede al trasferimento delle somme a favore del funzionario delegato.

Art. 3.

Causali di spesa

Sui fondi accreditati, il funzionario delegato effettua il pagamento dei lavori e delle altre spese relative all'opera pubblica, secondo le previsioni del progetto approvato, nonchè le anticipazioni dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 1 ove le stesse siano richieste dalle imprese assuntrici e sussistano le condizioni di legge per la relativa erogazione.

Art. 4.

Norme applicabili

In attesa che la materia venga disciplinata dalla Regione ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, l'accreditamento, la gestione e la rendicontazione dei fondi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono disciplinati, per quanto non previsto dalla presente legge, dalle disposizioni statali vigenti in materia di spese gestite tramite funzionari delegati.

Art. 5.

Presentazione ed approvazione dei rendiconti

I rendiconti delle spese sostenute dai funzionari delegati sono presentati, alle scadenze prescritte, all'ufficio di ragioneria - servizio riscontro, che esegue i controlli di competenza.

Il componente la giunta preposto al settore ne propone la approvazione alla giunta regionale.

La giunta regionale provvede a tale approvazione con propria deliberazione, dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.

Titolo II

CONTRIBUTI IN CAPITALE PREVISTI DAL BILANCIO REGIONALE

Art. 6.

Anticipazioni

I contributi in conto capitale, che la Regione concede, a carico del proprio bilancio, agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro pertinenza, sono erogati, dalla giunta regionale, a richiesta degli enti medesimi, con le seguenti modalità:

1) per i lavori di appalto:

a) a presentazione del contratto di appalto, divenuto esecutorio ai sensi di legge, un acconto dell'ammontare pari al 50 % dell'entità del contributo concedibile, nei singoli casi, sull'importo contrattuale, escluse le eventuali maggiorazioni derivanti da offerte in aumento non ammesse a contributo;

b) un secondo acconto in ragione del 25 % dell'entità del contributo come sopra concedibile sull'importo contrattuale, a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l'avvenuta esecuzione del 40 % dei lavori;

c) un terzo acconto nella misura del 20 % determinato come al punto *b*), a presentazione dell'ultimo stato di avanzamento;

d) 5 % a saldo, con l'approvazione del certificato di collaudo;

2) per le spese previste per altri titoli nel progetto approvato il 100 % del contributo, contestualmente alla concessione dell'acconto di cui al precedente punto 1-*a*).

Art. 7.

Regolamento contabile dei fondi anticipati

Sulla scorta delle deliberazioni della giunta regionale autorizzative delle anticipazioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio di ragioneria dispone il deposito dei fondi, a cura della tesoreria regionale, su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari presso i rispettivi tesorieri, al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

I suddetti enti assumono ogni responsabilità circa il vincolo della destinazione dei fondi anticipati secondo il quadro economico del progetto approvato.

La tesoreria depositaria provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente.

L'ente medesimo dispone annualmente il versamento, sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio regionale, degli interessi maturati sulle giacenze, comprovandone il titolo giustificativo.

Art. 8.

Causali di spesa e norme applicabili

I fondi anticipati sono utilizzati dagli enti destinatari per il pagamento dei lavori in appalto e delle altre spese a qualunque titolo previste nel progetto approvato; con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie ivi comprese le disposizioni poste dal precedente art. 1.

Art. 9.

Adempimenti procedurali e rendicontazione della spesa

Gli enti beneficiari delle anticipazioni hanno l'obbligo di comunicare alla giunta regionale - settore lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Hanno, inoltre, l'obbligo, per ogni singolo lavoro finanziato con le somme anticipate, di presentare all'ufficio di ragioneria - servizio riscontro, della giunta regionale, apposito rendiconto comprovante la utilizzazione delle somme suddette, corredato della relativa documentazione di spesa, nonchè della ricevuta di versamento in conto entrata della Regione delle somme eventualmente residuate e non ulteriormente necessarie per la realizzazione dell'opera finanziata.

Il rendiconto di cui al precedente comma deve essere presentato entro tre mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, per quanto riguarda i lavori in appalto e le spese previste in progetto per altri titoli nella misura in cui risultino già sostenute alla scadenza del termine anzidetto.

Per l'eventuale parte residuale di tali spese, sarà presentato apposito rendiconto suppletivo entro tre mesi dalla data dell'ultimo pagamento per esse effettuato.

Art. 10

Esame ed approvazione dei rendiconti

L'ufficio di ragioneria - servizio riscontro, esegue l'istruttoria ed i controlli di competenza.

Il componente la giunta regionale preposto al settore sottopone il rendiconto all'approvazione della giunta regionale.

L'atto deliberativo della giunta regionale è soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Titolo III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI IN BASE A LEGGI SPECIALI

Art. 11.

Anticipazioni

Per i contributi in conto capitale che la Regione concede agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, con imputazione a finanziamenti previsti da leggi speciali dello Stato, le anticipazioni di cui al precedente art. 6, sono subordinate alla effettiva acquisizione dei fondi al bilancio regionale.

La possibilità di far luogo alle stesse anticipazioni è esclusa nel caso che il finanziamento sia, per legge, erogato dallo Stato alla Regione in base a stati di avanzamento.

Art. 12.

Istituzione di un fondo per le anticipazioni

Nelle ipotesi enunciate dal precedente articolo, la Regione, al fine di assicurare le anticipazioni dei contributi in capitale, può istituire nel proprio bilancio un fondo adeguato alle esigenze operative, reintegrabile con i ratei dei finanziamenti statali.

Art. 13.

Anticipazione dei corrispettivi contrattuali

Per le opere finanziate ai sensi del precedente art. 11, le anticipazioni dei corrispettivi contrattuali previste dall'art. 1, della presente legge, sono subordinate alle disponibilità finanziarie degli enti interessati.

Della possibilità di far luogo o meno alle anticipazioni anzidette va dato atto nel provvedimento concessivo del contributo nonchè negli atti di invito alle gare o alle trattative per l'appalto dei lavori.

Titolo IV

NORME COMUNI E FINALI

Art. 14.

Procedimenti in corso

Per le opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, le anticipazioni del contributo in capitale previste dagli articoli precedenti sono disposte a richiesta degli enti interessati per un importo corrispondente alla differenza tra l'entità delle anticipazioni previste dai precedenti articoli e le somme già corrisposte.

Art. 15.

Rinvio alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43

Nei casi in cui non vengano richieste dagli enti interessati le anticipazioni previste dagli articoli 6, 11, 12 e 13, i contributi in capitale sono erogati con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43.

Art 16.

Pubblicazione ed urgenza

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 novembre 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1977, n. **70**.

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti, appartenenti tutti alla provincia di Teramo, sono inseriti nella zona omogenea « N » di cui all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 1° dicembre 1977

RICCIUTI

(566)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780300)